

TUTTOSCUOLA

presenta
IL DOSSIER

IL DDL **sulla Buona Scuola** **in pillole**

*La proposta del Governo Renzi spiegata con semplicità e chiarezza,
senza perdersi tra articoli, commi e rimandi ad altre norme*

Roma, 20 marzo 2015

TUTTOSCUOLA

Direttore responsabile

Giovanni Vinciguerra

Comitato Scientifico

Giorgio Alulli - Dario Antiseri
Antonio Augenti - Sebastiano Bagnara
Giuseppe Costa - Gaetano Domenici
Paola Gallegati - Silvano Tagliagambe

Coordinatore Comitato Scientifico

Alfonso Rubinacci

Redazione

Maurizio Amoroso
Sergio Govi
Orazio Nicefero

Copyright: Editoriale Tuttoscuola S.r.l.
Via della Scrofa, 39 - 00186 Roma
Tel. 06 68307851 - Fax 06 68802728
www.tuttoscuola.com
www.facebook.com/tuttoscuola
redazione@tuttoscuola.com

Vietata la riproduzione anche parziale di testi e tabelle
senza la preventiva autorizzazione dell'Editore

INDICE

1. Riforma a 360° con 17 materie delegate	pag. 4
2. La disinvolta procedura di attuazione della riforma	pag. 5
3. Un piano assunzionale straordinario dalle molte criticità	pag. 6
4. Quel comma 'naif' sul reiterno dei contratti...	pag. 8
5. Graduatorie di merito, una deroga per non assumere gli idonei	pag. 9
6. Più autonomia alle scuole, per fare cosa?	pag. 10
7. Il piano triennale fulcro dell'autonomia	pag. 11
8. Il nuovo ruolo del Dirigente scolastico	pag. 13
9. Come il dirigente assumerà i docenti	pag. 14
10. Gli albi regionali	pag. 15
11. La scuola dell'infanzia cenerentola dell'organico funzionale	pag. 16
12. Nella primaria arrivano gli specialisti esterni	pag. 17
13. Alternanza scuola/lavoro e Apprendistato	pag. 19
14. Scuola digitale. Con 3.500 euro?	pag. 20
15. Per pochi eletti fino a 5.900 euro all'anno	pag. 21
16. Per la Carta dell'aggiornamento 5.390 milioni	pag. 22
17. Un piccolo riconoscimento economico riparatore per la dirigenza scolastica	pag. 23
18. Il curriculum dello studente	pag. 24
19. Open data per la trasparenza	pag. 25
20. I triennialisti che non potranno più lavorare	pag. 26
21. Lo school bonus ovvero lo sconto sulle tasse per chi aiuta la scuola	pag. 27
Il glossario - Lessico delle principali novità della Buona Scuola	pag. 29

UNO

RIFORMA A 360° CON 17 MATERIE DELEGATE

La maxi-delega prevista dall'art. 21 del Ddl

Indubbiamente il ddl sull'istruzione, varato il 12 marzo dal Consiglio dei Ministri, ha tutte le caratteristiche di una riforma di ampio respiro, come, forse, non si vedeva da tempo. E questo ben oltre il merito delle singole proposte contenute.

Le proposte innovative, comprese quelle delegate (art. 21) spaziano su ogni campo, quasi a 360°. Andando a ritroso nel tempo, tanta carne al fuoco per riforme radicali si possono trovare con il ministro Moratti con la legge delega 53/2003, con il ministro Berlinguer (autonomia scolastica e riforma dei cicli) alla fine degli anni '90 e, quarant'anni fa, con i decreti delegati che aprirono la stagione della partecipazione sociale della scuola.

Proprio le norme delegate – da varare entro 18 mesi – meritano una particolare attenzione.

Sono 17 materie, alcune delle quali di ampia portata:

- riordino delle **disposizioni legislative** in materia di istruzione;
- ampliamento delle **competenze** gestionali, organizzative ed amministrative **delle Istituzioni scolastiche**;
- riforma del sistema per il conseguimento dell'**abilitazione all'insegnamento** nella scuola secondaria;
- riforma delle **modalità di assunzione** a tempo indeterminato del personale docente per renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego;
- riforma e riordino dei **ruoli del personale docente** delle scuole di ogni ordine e grado;
- riforma delle modalità di **assunzione** e formazione del **dirigente scolastico**;
- riforma del sistema di **valutazione del dirigente scolastico**;
- riforma del diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con **disabilità e bisogni educativi speciali** (BES);
- riforma della **governance della scuola** e degli **organi collegiali**;
- rivisitazione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'**istruzione professionale** affini ai percorsi nazionali dell'istruzione e formazione professionale;
- semplificazione del sistema formativo degli **Istituti Tecnici Superiori**;
- istituzione del **sistema integrato** di educazione e di istruzione **dalla nascita fino ai sei anni**;
- disciplina in materia di **diritto allo studio**;
- riforma della normativa per gli **ambienti digitali** per la didattica;
- revisione della normativa in materia di istituzioni ed iniziative scolastiche **italiane all'estero**;
- riordino della disciplina degli organi dei **convitti** e degli educandati;
- adeguamento della normativa in materia di valutazione e **certificazione delle competenze** degli studenti, nonché degli esami di Stato.

DUE LA DISINVOLTA PROCEDURA DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Arriva il nuovo organo consultivo nazionale (il CSPI), ma, anche se costituito dopo le elezioni di fine aprile, non verrà interpellato per i provvedimenti di attuazione della Buona Scuola.

È quanto prevede, infatti, l'art. 22 del ddl approvato dal Consiglio dei Ministri che, in proposito dispone: *“Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola”*.

Ma non è l'unica deroga per velocizzare le norme della Buona Scuola, perché il medesimo art. 23 'salta' il regolamento per la definizione di nuovi assetti ordinamentali previsto dalla legge (*“Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del Piano straordinario di assunzioni”*).

Op-là, ostacolo procedurale saltato.

La corsa in deroga continua anche per realizzare velocemente i nuovi organici dell'autonomia: nessun passaggio nelle Commissioni parlamentari, perché *“In sede di prima applicazione e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448”*.

Eliminati questi passaggi procedurali, la corsa verso la Buona Scuola sarà più spedita: uno scotto da pagare per non avere utilizzato il decreto legge, ma il Parlamento, non coinvolto nelle attuazioni della legge, sarà d'accordo? O, storcendo il naso, farà buon viso a cattiva sorte?

Il successivo articolo 24 'pesta i piedi' al sindacato, prevedendo (non è una novità) che *“Le norme della presente legge sono inderogabili”* (cioè non si possono disapplicare con i contratti di lavoro) e disponendo (con una specie di invasione di campo) che, *“Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci”*.

TRE UN PIANO ASSUNZIONALE STRAORDINARIO DALLE MOLTE CRITICITÀ

Non c'è dubbio che in queste ore a far parlare di sé, tanto da parte degli inclusi quanto degli esclusi dal piano assunzionale straordinario, è l'art. 8 della bozza del disegno di legge sulla Buona Scuola.

Ne sono interessati, come noto, i vincitori presenti, alla data prevista per la presentazione delle domande di assunzione (ancora da determinare), nelle graduatorie del concorso e gli iscritti a pieno titolo, alla medesima data di scadenza prevista per i vincitori, nelle graduatorie ad esaurimento.

La relazione tecnica ha precisato che sono 100.701.

Cosa fare per essere assunti?

Per essere assunti, dunque, bisognerà presentare apposita domanda di assunzione, ai sensi di un avviso che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e avverrà tramite un sistema informativo predisposto ad hoc e gestito direttamente dal Ministero dell'istruzione.

Ci sono vincoli?

I vincoli cui è sottoposto il personale da assumere cominciano qui, nell'evidente ottica da parte del sistema scolastico di far combaciare le assunzioni con i fabbisogni del sistema formativo. Vediamoli:

- 1) I soggetti interessati dal piano assunzionale, se in possesso del relativo titolo di specializzazione, saranno assunti prioritariamente sui posti di sostegno. Nei fatti, la sensazione è che, se il ddl uscirà dalle Camere immutato, la scelta del sostegno sarà praticamente obbligatoria per chi è specializzato.
- 2) In caso di presenza di iscritti su più classi di concorso o gradi di istruzione, il sistema tenderà pesantemente a indirizzare la scelta verso la classe di concorso nella quale l'aspirante docente possiede il maggior punteggio.
- 3) Si ha anche un'ipotesi molto temuta, specialmente dagli iscritti nelle Gae (che saranno assunti dopo i vincitori di concorso) di improcedibilità all'assunzione, nel caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali definiti per ampiezza dagli Uffici Scolastici Regionali, albi in relazione ai quali il dirigente scolastico propone i contratti di docenza.

Possono esserci esclusioni?

È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale nel frattempo entrato in ruolo.

È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale che non sciolga la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro, e non oltre, il 30 giugno 2015.

Non se ne parla, ma viene da pensare che un'uguale esclusione possa essere riservata anche al personale vincitore di concorso con riserva (per esempio anno di laurea o soglia di sbarramento alla prova preselettiva), in considerazione della previsione della perdita di efficacia delle graduatorie dei vincitori e di quelle ad esaurimento a decorrere dal 1° settembre 2015.

In relazione a questa perdita di efficacia delle graduatorie a fini assunzionali, l'iscritto perderà qualsiasi diritto ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata (dunque anche contratti a tempo determinato e supplenze brevi), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria.

Il piano assunzionale straordinario, che prevede la creazione dell'organico dell'autonomia e potenziato, non vale per la **scuola dell'infanzia** (anche per quello che riguarda la perdita di efficacia delle graduatorie). È noto peraltro che si stia cercando di far rientrare i moltissimi iscritti nelle Gae della scuola dell'infanzia nell'ambito del progetto di riforma 0-6 anni, inserito nelle norme delegate.

Criticità

Tutti i vincoli evidenziati presentano dei profili di criticità e sono fonte di possibile contenzioso. Speriamo di non essere stati facili profeti, ma quando prevedevamo che la modifica del piano assunzionale avrebbe potuto creare più rischi che benefici, ci pare che non sbagliassimo. Questo, a meno che il contributo delle due Camere apporti le necessarie modifiche.

QUATTRO

QUEL COMMA 'NAIF' SUL REITERO DEI CONTRATTI...

Suscita una curiosità simile all'esclusione degli iscritti nella graduatoria di merito concorsuale dal piano assunzionale straordinario, l'art. 12 della bozza del Ddl Buona Scuola sul *Divieto di contratti a tempo determinato e Fondo per il risarcimento*.

Se il comma 2 dell'art. 12 sembra lungimirante nella previsione di un Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, frutto delle sentenze che via via stanno condannando l'amministrazione, pare piuttosto *naif* il comma 1.

Il comma 1 infatti sostituisce il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, escludendo dalla stipula di contratti a tempo determinato il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, che hanno maturato o andranno a maturare oltre 36 mesi, anche non consecutivi, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

Se non si tratta di lista di proscrizione da tutte le scuole della Repubblica, poco ci manca!

In realtà, per contrastare il fenomeno della reiterazione eccessiva di contratti a termine, occorrerebbe svuotare le graduatorie precedenti e indire nuovi e regolari concorsi al più presto.

La prima azione, il Governo sembra intenzionato a compierla, pur con la grave lacuna dell'esclusione degli iscritti nelle graduatorie di merito concorsuali. Sulla seconda, sono attese risposte.

CINQUE GRADUATORIE DI MERITO, UNA 'DEROGA' PER NON ASSUMERE GLI IDONEI

“*Gli idonei, in quanto idonei, non possono essere assunti, altrimenti gli idonei si chiamerebbero vincitori di concorso, quindi restano fuori dalle assunzioni*“. È con questa frase tagliente che il premier Matteo Renzi, nella conferenza stampa di giovedì 12 marzo successiva al Consiglio dei Ministri che ha approvato il ddl Buona Scuola, ha motivato l'esclusione di buona parte degli iscritti nella graduatorie di merito del concorso pubblico a cattedre del 24 settembre 2012 dal piano assunzionale straordinario.

Lo strumento proposto dal Consiglio dei Ministri è quello della deroga alla legge (nel caso specifico al Testo Unico), con la quale si intende limitare lo scorrimento della graduatoria di merito concorsuali al solo residuo delle 11.542 cattedre menzionate nel bando di concorso ancora da assegnare, e sopprimere questa graduatoria immediatamente dopo, e quindi fare in modo che le graduatorie di concorso riprendano ad avere durata triennale.

In questa chiave, la frase del premier “*Gli idonei, in quanto idonei, non possono essere assunti, altrimenti gli idonei si chiamerebbero vincitori di concorso, quindi restano fuori dalle assunzioni*“ sembra davvero poco felice: se gli idonei, che preferiamo chiamare più correttamente iscritti alla graduatoria di merito (visto che mai nella legislazione scolastica primaria si usa il termine “idonei”), non avevano maturato nessuna aspettativa di assunzione (peraltro confermata a più riprese in tutti i documenti e le dichiarazioni governative dallo scorso settembre a giovedì scorso), che bisogno c'era di derogare alla normativa vigente?

Indubbiamente, per assumere tutti gli iscritti nelle Gae e far ripartire la macchina dei concorsi come unico canale di selezione del personale docente, era necessario derogare al Testo Unico.

Cosa diceva la Buona Scuola sugli idonei?

Pochi mesi, nel testo della Buona Scuola presentato a settembre, si prevedeva l'assunzione degli idonei: *Per questo lanciamo un Piano straordinario per assumere a settembre 2015 quasi 150 mila docenti: tutti i precari storici delle Graduatorie ad Esaurimento, così come tutti i vincitori e gli idonei dell'ultimo concorso... A questi vincitori è opportuno aggiungere i c.d. “idonei” del concorso 2012, ossia coloro che hanno superato le prove ma non sono risultati formalmente vincitori per mancanza di cattedre bandite.*

Poiché ci sembra improbabile che l'esclusione degli idonei dal piano assunzionale sia stata richiesta dalla consultazione, cosa è successo negli ultimi sei mesi per cambiare idea?

SEI

PIÙ AUTONOMIA ALLE SCUOLE, PER FARE COSA?

Attraverso l'organico funzionale e il riconoscimento normativo di nuove competenze, le istituzioni scolastiche dovrebbero decollare effettivamente e finalmente verso quell'autonomia (madre di tutte le riforme) che era stata tenuta a battesimo quindici anni fa dal ministro Berlinguer con il DPR 275/1999. Sarà la volta buona?

Questi i 17 obiettivi delineati dall'art. 2 del ddl sulla Buona Scuola per dare piena attuazione al processo di realizzazione della autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione:

- valorizzazione delle **competenze linguistiche** (soprattutto italiano e inglese) mediante utilizzo della metodologia *Content Language Integrated Learning*;
- potenziamento delle **competenze matematico-logiche** e scientifiche;
- potenziamento delle **competenze nella musica** e nell'arte;
- potenziamento delle materie di **diritto e economia**, inclusa la conoscenza delle regole di città dinanzi attiva;
- sviluppo di comportamenti improntati al rispetto della **legalità** e dell'ambiente, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici;
- alfabetizzazione all'**arte**, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziamento delle **discipline motorie** con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- sviluppo delle **competenze digitali** degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network;
- iniziative di contrasto del fenomeno della **dispersione scolastica**;
- garanzia della più ampia **inclusione scolastica**;
- valorizzazione della **scuola** intesa come **comunità**, aperta al territorio;
- **apertura pomeridiana** delle scuole;
- **riduzione del numero di alunni** e studenti per classe;
- incremento dell'**alternanza scuola-lavoro** nel secondo ciclo di istruzione;
- valorizzazione di **percorsi formativi individualizzati** e del coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- **premiabilità** e la valorizzazione del merito degli alunni e studenti.
- alfabetizzazione e perfezionamento della **lingua italiana per gli alunni stranieri**.

SETTE

IL PIANO TRIENNALE FULCRO DELL'AUTONOMIA

Il ddl della Buona Scuola prevede un nuovo strumento per la programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome: il Piano triennale. Non sostituisce il POF ma è in aggiunta ad esso.

In cosa consiste?

Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa e indica:

- a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricula e gli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;
- b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento nell'organico dell'autonomia, sulla base delle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa;
- c) il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali sulla base dei progetti materiali

Qualcosa in più per le scuole superiori

Al fine di soddisfare pienamente le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti, le scuole secondarie di secondo grado introducono, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, insegnamenti opzionali, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine ed opzione di istruzione. I percorsi di alternanza sono inseriti nei Piani triennali.

Chi lo elabora?

Il Piano triennale è elaborato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, nonché i principali attori economici, sociali e culturali del territorio.

Quando? Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa.

Chi lo esamina?

L'ufficio scolastico regionale valuta la proposta di piano presentata dai dirigenti scolastici in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi.

Chi lo valida?

Il Piano triennale, dopo l'esame dell'USR, è comunicato al Miur che verifica il rispetto degli indirizzi strategici e conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali e il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili.

Efficacia del Piano

Le istituzioni scolastiche, entro il mese di febbraio, aggiornano il Piano (dopo la verifica del Miur), che viene così efficace.

Trasparenza e pubblicità

Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei Piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nella piattaforma di cui all'articolo 14 comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del Piano triennale.

OTTO

IL NUOVO RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nel momento in cui viene avanti, un po' a sorpresa, la proposta di declassare il ruolo del dirigente scolastico, il ddl di riforma della scuola rilancia, forse oltre ogni previsione, la funzione del capo d'istituto, prevedendone, in via generale, il *rafforzamento delle funzioni di gestione, impulso e proposta*, in una logica di *responsabilizzazione nella scelta del personale docente, nella valorizzazione del merito e nella ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie, strumentali*.

Più precisamente il dirigente scolastico:

- svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti;
- elabora il Piano triennale d'istituto, sentito il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, nonché i principali attori economici, sociali e culturali del territorio;
- per l'anno scolastico 2015-2016 individua i docenti da destinare all'organico funzionale della Istituzione scolastica di riferimento;
- propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'Istituzione scolastica;
- può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti;
- individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili alla attivazione di percorsi formativi individualizzati; - stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente;
- individua fino a 3 docenti tra quelli di ruolo che lo coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione;
- riduce il numero di alunni e studenti per classe, nell'ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse, anche logistiche, disponibili;
- valuta il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, sulla base di un'istruttoria del docente con funzioni di tutor;
- in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova del docente neo-assunto, provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso;
- provvede alla restituzione al ruolo di provenienza in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova se il personale proviene da altro ruolo docente o della pubblica amministrazione;
- sentito il Consiglio di Istituto, assegna annualmente la somma per la valorizzazione del merito del personale docente, sulla base della valutazione dell'attività didattica;
- riceve le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

NOVE

COME IL DIRIGENTE ASSUMERÀ I DOCENTI

Un'altra novità contenuta nel ddl di riforma è l'incarico di docenza conferito direttamente dal dirigente scolastico.

Non si tratta dell'assegnazione dei docenti alle classi, come avviene da sempre, bensì della chiamata diretta del dirigente dagli albi regionali a cui i nuovi docenti sono iscritti.

Non sono, quindi, i docenti neo-nominati a scegliere la sede di servizio, ma è il dirigente a chiamarli nella sede dell'istituzione scolastica.

Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'Istituzione scolastica cui è preposto sulla base del Piano triennale di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali, ... nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra Istituzione scolastica (ddl riforma, art.7, c. 2).

Non è chiara la dizione relativa a docenti di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica. Si tratta di una norma destinata a sollevare critiche e dubbi sulla discrezionalità delle scelte del dirigente scolastico. In proposito è previsto che il dirigente scolastico renda pubblici i criteri di scelta.

L'attribuzione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri: *pubblicità dei criteri che ciascun dirigente scolastico adotta per selezionare i soggetti cui proporre un incarico, tenuto conto dei dati disponibili nel Portfolio di cui all'articolo 11 e pubblicità degli incarichi conferiti e della relativa motivazione a fondamento della proposta* (ddl riforma, art.7, c. 3, lett. b e c).

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, ma non riguarda i docenti di ruolo attualmente in servizio all'interno dell'istituzione scolastica. Potrà invece riguardare i docenti che arrivano con la mobilità. Poiché l'incarico di docenza viene conferito dal dirigente scolastico a chi è iscritto agli albi regionali, i trasferimenti del personale docente non verranno verso una sede, bensì verso gli albi regionali.

Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina ... di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico ..., salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi.

DIECI GLI ALBI REGIONALI

L'**albo regionale** degli insegnanti rappresenta una delle tante novità del disegno di legge di riforma dell'istruzione approvato giovedì 12 marzo dal Consiglio dei Ministri.

Di albi regionali si era parlato dieci anni fa nella cosiddetta riforma Moratti, quando il decreto legislativo n. 227/2005 prevedeva all'art. 5 che *Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.*

Nella iniziale stesura si prevedeva che i dirigenti scolastici potessero chiamare direttamente i docenti iscritti all'albo per conferire un incarico, ma questa previsione venne abbandonata per rischio di incostituzionalità (si saltava il concorso).

Di quella disposizione non sono mai state varate norme applicative.

Il nuovo ddl riscopre, dunque, gli albi regionali, evita l'incostituzionalità (gli iscritti vengono da concorsi), e rilancia il ruolo dei dirigenti scolastici con la chiamata diretta.

Gli **albi regionali**, definiti dall'Ufficio scolastico regionale, sono suddivisi in sezioni separate (infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado).

Sono iscritti agli **albi regionali** i docenti che saranno immessi in ruolo e quelli già di ruolo che cambiano sede di servizio per trasferimento.

Non sono compresi tra gli iscritti i docenti attualmente in servizio.

*I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in **albi territoriali**, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli Uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza degli **albi territoriali**, anche in funzione della popolazione scolastica. Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli **albi territoriali** ..., salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi (ddl riforma, art.7, c. 4).*

Come si entra e quando negli albi regionali?

I docenti che entreranno in ruolo prossimamente come vincitori dalla graduatoria dei concorsi e dalle GAE potranno esprimere la preferenza tra gli albi territoriali della regione a cui sono iscritti.

*I soggetti interessati ... possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli **albi territoriali** e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli **albi** indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o grado di istruzione per la quale posseggono maggior punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli **albi territoriali** indicati, non si procede all'assunzione (ddl riforma, art. 8, c. 5).*

Come si sceglie la sede di servizio?

Il docente iscritto all'albo regionale non sceglie la sede di servizio, come è sempre avvenuto. È il dirigente scolastico che conferisce l'incarico di docenza, attingendo direttamente dall'albo.

Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'Istituzione scolastica ... ai docenti iscritti negli albi territoriali (ddl riforma, art.7, c. 2).

UNDICI

LA SCUOLA DELL'INFANZIA CENERENTOLA DELL'ORGANICO FUNZIONALE

Secondo i dati iniziali della Buona Scuola pubblicati nel settembre scorso, risultavano iscritti nelle GAE circa 50 mila docenti di scuola dell'infanzia (esattamente 50.376, in parte a doppia iscrizione nelle GAE della scuola primaria). A questi avrebbero dovuto aggiungersi eventuali vincitori del concorso 2012.

Nel piano di assunzioni era previsto che, come per i colleghi degli altri ordini di scuola, i docenti dell'infanzia venissero destinati a ricoprire posti vacanti comuni e di sostegno, nonché posti dell'organico funzionale.

Ma nel Ddl Buona Scuola la sorpresa. *In sede di prima attuazione ... l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 30 maggio 2015 ... per i posti comuni e di sostegno, mentre i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado* (art. 8 Ddl Buona Scuola).

Solo primaria e secondaria con l'organico funzionale, ma niente quota di posti dell'organico funzionale destinati ai docenti di scuola dell'infanzia.

Al 1° settembre prossimo una parte degli iscritti GAE della scuola dell'infanzia non sarà assunto. Quanti? 20-25 mila? Saranno cancellati dalle GAE? Che futuro avranno?

Più avanti il ddl precisa che a decorrere dal 1° settembre, *le graduatorie .. ad esaurimento del personale educativo, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria.*

Le GAE dell'infanzia, dunque, restano, mentre quelle degli altri ordini di scuola vengono svuotate e abrogate. Restano per fare che? Perché quei posti congelati?

Probabilmente l'intenzione è quella di costituire un tesoretto di posti da riservare alla riforma 0-6 anni, una materia compresa tra quelle delegate da varare entro 18 mesi.

In questo modo, però, sfumerebbe la possibilità di impiegare docenti dell'infanzia per le immediate esigenze di potenziamento dell'offerta formativa per i più piccoli, quali, ad esempio, l'autonomo sdoppiamento delle sezioni-pollaio.

DODICI NELLA PRIMARIA ARRIVANO GLI SPECIALISTI ESTERNI

Il testo iniziale della Buona Scuola lo aveva anticipato a settembre: gli insegnamenti di inglese, musica ed educazione fisica nella scuola primaria sarebbero stati affidati a docenti specialisti esterni.

Ora il ddl varato dal Consiglio dei Ministri si passa dagli annunci ai fatti, con modalità diverse per i tre insegnamenti.

Musica ed Educazione fisica. Con quali risorse avverrà l'insegnamento?

L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti. (art. 2, c. 15)

Sembra di capire, dunque, che quei due tipi d'insegnamento, attualmente affidati ai docenti della classe, saranno affidati, d'ora in poi, a docenti esterni specialisti.

Chi sono questi specialisti?

Devono essere docenti compresi nell'organico della scuola o di altra scuola. Non vengono, quindi, nominati dall'esterno per supplenza o per contratto.

Da dove vengono gli specialisti?

Se fanno parte dell'organico della scuola, devono essere previsti e assegnati già nell'organico dell'autonomia. Se fanno parte di altra scuola (es. secondaria di I grado in un istituto comprensivo) presteranno servizio a completamento d'orario.

Inglese. Con quali risorse avverrà l'insegnamento?

L'insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria è assicurato utilizzandorisorse finanziarie o di organico disponibili. (art. 2, c. 14)

A differenza di quanto previsto per gli specialisti di musica e di educazione fisica, per l'insegnamento dell'inglese, oltre all'impiego di docenti in organico, è previsto l'utilizzo di risorse finanziarie per retribuire specialisti esterni.

Esternalizzazione per l'insegnamento dell'inglese?

L'insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria è assicurato utilizzando ... docenti madrelingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.

Oltre all'impiego di docenti abilitati all'insegnamento dell'inglese nella relativa classe di concorso (come per musica ed educazione fisica), è possibile ricorrendo all'assunzione di docenti madrelingua oppure, in esternalizzazione, all'affidamento ad agenzie esterne.

Quale orario di servizio avranno gli specialisti?

Il riferimento alla classe di concorso cui appartengono lascia intendere che gli specialisti di inglese, musica ed educazione fisica presteranno servizio per 18 ore settimanali.

Quale retribuzione?

Conseguentemente avranno diritto alla retribuzione prevista per i docenti di scuola secondaria, anche se prestano servizio nella primaria.

Problemi aperti

La presenza di questi specialisti pone almeno due ordini di problemi: titolarità di componenti degli organi collegiali, concorso alla valutazione degli alunni.

TREDICI

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E APPRENDISTATO

L'alternanza scuola-lavoro compare nell'elenco di obiettivi indicati nell'articolo 2 del Ddl (*Autonomia scolastica e offerta formativa*) al punto o): “*incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione*”.

Se ne parla di nuovo all'articolo 3 (*Percorso formativo degli studenti*) come di una delle esperienze formative più importanti, da inserire nel ‘Curriculum dello studente’ insieme a “*tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali*” e alle “*attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico*”.

Dove è prevista l'alternanza?

L'articolo 4 (*Scuola, lavoro e territorio*) stabilisce che i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (riforma Moratti) “*sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi per almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva nel triennio di almeno 200 ore*”.

Da quando?

Si comincerà a partire dalle classi terze nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge.

L'alternanza toglie spazio o tempo alle lezioni ordinarie?

Non dovrebbe perché il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che “*L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata*”. Occorrerà però vedere quale sarà l'assetto complessivo delle attività formative programmate dalle singole scuole che scaturirà dall'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 comma 4 del Ddl.

Apprendistato (quasi) alla tedesca

Una particolare forma di alternanza, in forma di apprendistato, viene prevista al comma 6 dello stesso articolo 4: “*A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli studenti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale*”. Non è il sistema duale tedesco, fondato sulla netta prevalenza della formazione sul lavoro rispetto a quella teorica, però i contratti di apprendistato a partire dal secondo anno sembrano guardare a quel modello.

QUATTORDICI SCUOLA DIGITALE. CON 3.500 EURO?

Alla “*Innovazione digitale e didattica laboratoriale*” è dedicato l’intero articolo 5 del Ddl, che vara il Piano Nazionale Scuola Digitale.

Obiettivi del Piano

Gli obiettivi sono ambiziosi. Fra essi:

- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
- strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati;
- formazione dei docenti per l’innovazione didattica e dei direttori dei servizi gestionali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione;
- potenziamento delle infrastrutture di rete;
- promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.

Chi coordina il Piano?

Il comma 4 stabilisce che “*Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell’ambito dell’organico dell’autonomia cui affidare il coordinamento delle attività*”.

I laboratori territoriali

Interessante e innovativo, anche se tutto da verificare nella pratica, è quanto stabilisce il comma 5 in materia di didattica laboratoriale: le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro o attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di “*laboratori territoriali per l’occupabilità*” attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private. Gli obiettivi dei laboratori sono i seguenti:

- a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del *Made in Italy*, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;
- b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
- c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico.

Con quali risorse?

Questo ci pare il *punctum dolens* del Piano. Per ora (2015) si utilizzerà una quota parte del Fondo per il funzionamento, non ci sono insomma risorse aggiuntive ad hoc. Poi, a decorrere dal 2016, “*è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro*”, risorse che saranno “ripartite tra le istituzioni scolastiche”. Col seguente sconcertante risultato (ci sfugge qualcosa?): 30 milioni diviso 8.500 istituzioni scolastiche = **3.500** euro a scuola. Mah...

QUINDICI

PER POCHI ELETTI FINO A 5.900 EURO ALL'ANNO

L'art. 11 del ddl di riforma della scuola, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede un bonus per il merito degli insegnanti, ricavabile da un budget annuo di 200 milioni di euro, aggiuntivo alle risorse per gli scatti di anzianità (confermati come prima).

L'entità del bonus – che verrà assegnato nell'ambito di ciascuna istituzione scolastica autonoma – dipende dalla platea degli aventi diritto. Quanti potranno essere?

Il 5% di cui si parla oppure il 33% di cui si parlava nell'iniziale testo della Buona Scuola?

La percentuale di possibili destinatari dovrebbe essere di circa 780 mila (se si comprendono i 100 mila che verranno assunti dal prossimo settembre) oppure 680 mila (se, almeno nel 2016, primo anno di applicazione della norma, si considereranno soltanto i 'vecchi' dipendenti di ruolo).

Nel caso di bonus per pochi eletti (5% della categoria) i destinatari (in media quattro docenti per istituzione scolastica) saranno tra i 30 e i 35 mila e potranno avere un bonus variabile tra i 5.128 e i 5.882 euro all'anno (427/490 mensili).

Se invece il bonus avrà un accesso più popolare (un terzo della categoria, cioè in media 23-27 docenti per ogni istituzione scolastica), il suo importo potrà variare tra i 777 e i 891 euro all'anno (65/74 mensili).

Ipotesi del bonus per merito

budget	Ipotesi 5% della categoria			
	organico	destinatari	bonus	
			annuo	Mensile
200.000.000	680.000	34.000	5.882	490
	780.000	39.000	5.128	427

Elaborazione Tuttoscuola

SEDICI

PER LA CARTA DELL'AGGIORNAMENTO 5.390 MILIONI

Un voucher personale del valore di 500 euro

Correva l'anno 2002 e la direttiva n. 70 del ministro dell'istruzione, in applicazione della legge finanziaria, disponeva l'impiego di 35 milioni di euro per premiare l'autoaggiornamento dei docenti.

Circa 42 euro a testa che, se non impegnati, potevano essere distribuiti agli altri insegnanti della stessa istituzione scolastica.

Tra le spese rimborsabili erano comprese anche quelle relative ad abbonamenti a riviste scolastiche, acquisto di software, acquisto di software didattici, abbonamenti a siti telematici e canoni.

I rimborsi sono andati avanti per pochi anni, poi i finanziamenti, anziché aumentare, sono scomparsi senza che nessuno protestasse più di tanto.

Tuttoscuola, con diversi servizi, aveva tentato di far rivivere quel fondo e possibilmente incrementarlo, ma l'aggiornamento degli insegnanti non sembrava costituire una necessità nemmeno per qualificare il servizio scolastico.

Ora sorprende piacevolmente il fatto che l'art. 10 del ddl per la riforma della scuola preveda la *Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente*, un voucher individuale dell'importo di 500 euro che può essere utilizzato per l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali in genere, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa delle scuole.

Chi ne beneficerà?

Il voucher è destinato ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Poiché con le immissioni in ruolo nel 2016 i docenti interessati saranno circa 700 mila + altri 80 mila di sostegno, l'importo di spesa per lo Stato sarà di circa 390 milioni di euro.

Il beneficio per quanto tempo durerà?

Il beneficio sembra avere natura di 'una tantum' non essendo previsto in forma strutturale e continuativa nella copertura finanziaria disposta nell'art. 25 del ddl.

DICIASSETTE

UN PICCOLO RICONOSCIMENTO ECONOMICO RIPARATORE PER LA DIRIGENZA SCOLASTICA

Per le nuove competenze, con connesse responsabilità, riconosciute ai dirigenti scolastici, il Ddl prevede una integrazione strutturale del FUN (Fondo unico nazionale) per la dirigenza scolastica: *In relazione alle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato (art. 7, c. 7).*

Si tratta di un “una tantum”?

No, perché la dizione “a decorrere dall'anno 2016” fa capire che l'importo annuo complessivo di 35 milioni ha carattere strutturale, continuativo.

Quanto vale mediamente quel compenso?

Se ripartito tra il personale in servizio (circa 7.150 in questo 2015 e circa 6.500 nel 2006 a causa dei pensionamenti), mediamente il compenso annuo sarà rispettivamente circa di 1.680 e di 5.400 pro-capite.

	2015	2016
Integrazione FUN	12.000.000	35.000.000
Dirigenti scolastici in servizio	7.150	6.500
Compenso medio pro-capite	1.678	5.385

Si tratta di importi lordi?

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri a carico dello Stato.

Perché un intervento sul FUN anziché sulla retribuzione?

Probabilmente si tratta di un segnale di attenzione, un riconoscimento del maggior impegno richiesto, ma è anche implicitamente un intervento riparatore per quanto successo in questo ultimo periodo per la sensibile riduzione del FUN da parte del Ministero che ha prodotto un contenzioso tuttora pendente presso il TAR.

Un intervento sulla retribuzione potrà essere fatto in sede contrattuale, tenendo presente che attualmente la retribuzione media complessiva di un dirigente scolastico (con un notevole carico gestionale e organizzativo) è circa la metà di un dirigente amministrativo.

DICIOTTO

IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

Se ne parla nell'articolo 3 del Ddl sulla Buona Scuola e costituisce una delle novità della proposta di riforma del sistema scolastico.

Il Curriculum registra il percorso formativo di ogni studente della scuola secondaria di II grado.

Cosa contiene? Contiene i dati relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

Che forma ha? Si prevede che il Curriculum dello studente associ il profilo dello studente ad una identità digitale. Una formulazione non chiarissima, ma che lascia intendere che verrà predisposto su supporto digitale.

Chi lo predispone? Trattandosi di dati oggettivi (non si parla di livelli di apprendimento acquisiti e di competenze registrate) che non comprendono elementi di merito, dovrebbe essere compilato probabilmente dalla segreteria della scuola, utilizzando modelli predisposti. Le istituzioni scolastiche inseriscono il Curriculum di ciascun studente nella piattaforma del Portale unico dei dati della scuola (un'altra novità del ddl disciplinato dall'art. 14).

È accessibile? Il portale, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali, rende accessibili i dati del Curriculum dello studente. Non viene precisato chi vi può accedere, ma, in base al decreto ministeriale 305/2006 che regola l'accesso ai dati personali e sensibili degli studenti, l'accesso ai dati potrebbe essere consentito anche a soggetti privati.

A cosa serve? I dati del Curriculum sono utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

DICIANNOVE

OPEN DATA PER LA TRASPARENZA

Era stato il ministro Profumo a promettere, fin dall'inizio del suo mandato, che il Miur avrebbe reso disponibili i dati in possesso del sistema informativo del Ministero "lasciando alle scuole, nella loro autonomia, la diffusione dei risultati sulle valutazioni degli apprendimenti e dell'offerta formativa" (dicembre 2011).

Il primo passo fu il varo dell'iniziativa 'Scuola in chiaro', che metteva online e rendeva disponibili le informazioni già presenti nel sistema informativo scolastico nazionale, come numero dei docenti, numero delle classi e degli studenti, presenza di laboratori, palestre, pc, lavagne interattive multimediali e così via.

Poi il processo verso la maggiore trasparenza delle informazioni si è evoluto in direzione della accessibilità e soprattutto riutilizzabilità dei dati.

L'art. 14 del Ddl completa questo processo istituendo il Portale unico dei dati della scuola tramite il quale il Miur "garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale", pubblicando in formato aperto i dati relativi a:

- bilanci delle scuole,
- dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione,
- anagrafe dell'edilizia scolastica,
- provvedimenti di incarico di docenza,
- piani dell'offerta formativa,
- i dati dell'Osservatorio Tecnologico,
- i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto,
- i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico

Il Portale inoltre, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali, rende accessibili i dati del Curriculum dello studente e la sezione pubblica del Portfolio dei docenti.

Per la predisposizione del Portale e per le spese di gestione e mantenimento nel triennio successivo è prevista la spesa di 1 milione di euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Infine per supportare le scuole nella risoluzione di problematiche connesse alla gestione amministrativa e contabile, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge "è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza, anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati". Tale servizio di assistenza, che favorirà anche la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche, sarà realizzato però "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Una formula, quest'ultima, ben conosciuta dalla scuola italiana, e che spesso ha portato al nulla di fatto. Speriamo che, con l'aiuto delle nuove tecnologie e responsabilizzando adeguatamente chi dovrà realizzare il progetto, le cose vadano questa volta in modo diverso.

VENTI

I TRIENNALISTI CHE NON POTRANNO PIÙ LAVORARE

Nel Ddl Buona Scuola c'è un'altra questione che sta preoccupando i docenti con contratto a tempo determinato con una anzianità di servizio superiore ai 36 mesi.

In ossequio alla nota sentenza della Corte di Giustizia europea che ha bacchettato l'Italia per avere reiterato contratti a tempo determinato oltre i canonici 36 mesi di durata complessiva, il ddl all'art. 12 dispone che *“I contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi.”*

Ciò significa che decine di migliaia di docenti, chiamiamoli triennialisti, attualmente in servizio, non potranno lavorare l'anno prossimo. Al loro posto saranno chiamati altri docenti biennialisti che, dopo un altro anno di servizio, non potranno nuovamente essere nominati, e così via.

Il divieto, data la perentorietà, non ammette ulteriori deroghe per non violare la sentenza della Corte che ha fissato ai 36 mesi il limite invalicabile. Da stime prudenti dovrebbero essere 40-50 mila.

Il contratto mancato sarà monetizzato?

In parte sembra di no, perché il Fondo di 10 milioni per fronteggiare sentenze per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi sembra riguardare le situazioni pregresse.

Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

In conclusione è una nuova questione da cui occorre uscire per evitare un'ingiustizia e un contenzioso infinito.

Sanatoria per loro?

VENTUNO

LO SCHOOL BONUS OVVERO LO SCONTO SULLE TASSE PER CHI AIUTA LA SCUOLA

Si chiama *school bonus* il sistema inventato dal Ddl sulla Buona Scuola per fronteggiare il fabbisogno cronico di denaro delle casse scolastiche.

Se il privato cittadino vuole donare danaro alla scuola per investimenti sulle strutture, sulla manutenzione o altro, cumula un credito di imposta per ridurre il pagamento delle tasse.

Lo prevede l'art. 16 del Ddl sulla Buona Scuola, disponendo che *per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito di imposta.*

La misura del credito non è indifferente, perché è pari al 65% per gli anni 2014 e 2015 e al 50% per il 2016.

Il credito d'imposta riduce, però, le entrate dello Stato. Per questo il ddl prevede un onere complessivo a carico dell'erario superiore a 62 milioni tra il 2016 e il 2020.

Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi di quanto disposto

Questo significa che i beneficiari, cioè le scuole, potrebbero ricevere complessivamente nel corso del quinquennio oltre 114 milioni di euro in erogazioni liberali.

Fine dei contributi 'volontari' delle famiglie?

C'è da dubitarne, perché oggi il budget del contributo delle famiglie (a una media pro-capite di 100 euro ad alunno) ammonta annualmente a circa 780 milioni. In cinque anni vale 3,9 miliardi.

I 114 milioni di donazioni liberali, se arriveranno, sono una goccia nel mare dei bisogni finanziari delle scuole statali.

Ulteriori approfondimenti: LE PRIME ANALISI E COMMENTI DI TUTTOSCUOLA SUL DISEGNO DI LEGGE SULLA BUONA SCUOLA

Riforma della scuola. Lo studente ben imbottito

Qual è l'identikit dello studente disegnato dal Ddl 'La Buona Scuola'? Lo si può delineare sulla base dell'elenco di obiettivi indicati all'art. 2, comma 3.

Un elenco impressionante per varie ragioni. La principale, la più vistosa, è lo straordinario aumento quantitativo delle conoscenze e competenze che si chiede agli studenti - attenzione: *a tutti gli studenti* - di acquisire.

Basta scorrere l'elenco, che comprende:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e all'inglese, mediante utilizzo della metodologia *CLIL*;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte;
- potenziamento delle competenze in materia di diritto e di economia, inclusa la conoscenza delle regole di cittadinanza attiva;
- sviluppo di comportamenti improntati al rispetto della legalità e dell'ambiente, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei media nonché alla produzione e ai legami col mondo del lavoro.

È questo straordinario aumento degli obiettivi di apprendimento, del *curriculum density*, come si dice con espressione efficace nel mondo anglosassone, a colpire e a far riflettere.

Ecco ulteriori commenti pubblicati su www.tuttoscuola.com:

Riforma della scuola: lo studente ben imbottito, un errore strategico

<http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/archivio.cgi?action=doc&ID=35555>

Riforma della scuola, il nuovo preside: sindaco, manager o sceriffo?

<http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/archivio.cgi?action=doc&ID=35549>

Davvero troppo potere al preside?

<http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/archivio.cgi?action=doc&ID=35563>

Autonomia: un confronto tra Buona scuola e la proposta Aprea del 2008

<http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/archivio.cgi?action=doc&ID=35556>

La rivoluzione parte dal basso

<http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/archivio.cgi?action=doc&ID=35562>

LESSICO DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA BUONA SCUOLA

Argomento	Contenuto	riferimento
Abilitazione (delega)	Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma, adeguamento, semplificazione e riordino del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, ai fini dell'accesso alla professione di docente.	Art. 21, c. 1, lett. c)
Abrogazioni	La norma del 2012 per l'attuazione dell'autonomia scolastica è abrogata.	Art. 23, c. 1
Albi territoriali	I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli Uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica.	Art. 7, c. 4
Alternanza scuola-lavoro	Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi per almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva nel triennio di almeno 200 ore. Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.	Art. 4, c. 1
Alunni per classe	I dirigenti scolastici, nell'ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero di alunni e studenti per classe, allo scopo di migliorare la qualità didattica.	Art. 7, c. 6
Apertura pomeridiana delle scuole	Obiettivo dell'organico dell'autonomia.	Art. 2, c. 3, lett. k)
Assegnazione bonus per il merito	Il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, assegna annualmente la somma per il merito sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola.	Art. 11, c. 2
Bonus	Il bonus per il merito è destinato a valorizzare il merito al personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.	Art. 11, c. 3
Carta del docente/1: istituzione	È istituita la Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze professionali.	Art. 10, c. 1
Carta del docente/2: importo	La Carta del docente consiste in un voucher dell'importo di 500,00 euro.	Art. 10, c. 1

Carta del docente/3: utilizzo	La Carta può essere utilizzato per l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali in genere, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.	Art. 10, c. 1
Cinque per mille a favore delle scuole	Dopo il comma 4-terdecies della legge 73/2010 (disposizioni a favore delle associazioni sportive dilettantesche) è aggiunto il seguente: "4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis, indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la somma."	Art. 15, c. 1
CLIL	La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e all'inglese, sono attuate secondo la metodologia CLIL (<i>Content Language Integrated Learning</i>).	Art. 2, c. 3, lett. a)
Collaboratori dirigente scolastico	I dirigenti scolastici individuano fino a 3 docenti tra quelli di ruolo che lo coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione.	Art. 7, c. 5
Content Language Integrated Learning	Metodologia per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e all'inglese.	Art. 2, c. 3, lett. a)
Curriculum dello studente/ 1: contenuto	I dati del percorso dello studente (v.) sono inseriti nel <i>Curriculum dello studente</i> che raccoglie tutti i dati relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. I dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.	Art. 3, c. 1
Curriculum dello studente/ 2: forma	Il <i>Curriculum dello studente</i> individua il profilo associandolo ad una identità digitale.	Art. 3, c. 1
Curriculum dello studente/ 3: accesso	Il portale unico della scuola (v.), gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali, rende accessibili i dati del Curriculum dello studente.	Art. 14, c. 3
Decreti legislativi delegati	Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi.	Art. 21, c. 1
Deroghe	I regolamenti, i decreti e gli atti attuativi della presente legge sono adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola. Il regolamento per l'utilizzo delle risorse umane non si applica per la procedura del Piano straordinario di assunzioni. In prima applicazione e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, la determinazione dell'organico dell'autonomia non richiede il parere delle Commissioni parlamentari.	Art. 22, c. 1, 2 e 3

Detraibilità spese scolastiche	All'art. 15, comma 1, del Testo unico imposte sui redditi, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: <i>“e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro ad alunno o studente.”</i>	Art. 17
Didattica laboratoriale	Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro o attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private.	Art. 5, c. 5
Diritto allo studio (delega)	Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina in materia di diritto allo studio.	Art. 21, c. 1, lett. l)
Disapplicazione	Le norme della presente legge sono inderogabili e, a decorrere dalla data di entrata in vigore, le norme contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.	Art. 22, c. 5
Dispensa dal servizio	In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.	Art. 9, c. 5
Divieto di contratti a tempo determinato	Il comma 4-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente: “4-bis. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, salvo quanto previsto nei successivi periodi. I contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi.”	Art. 12, c. 1
Educazione fisica nella primaria	L’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell’organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.	Art. 2, c. 15
Esami di Stato (delega)	Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato.	Art. 21, c. 1, lett. p)
Esclusione albi territoriali	Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell’iscrizione negli albi territoriali	Art. 7, c. 4

	e di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 1, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi.	
Esternalizzazione	L'insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ... ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.	Art. 2, c. 14
Fondo per il merito	Per la valorizzazione del merito del personale docente, a decorrere dall'anno 2016, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dal 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Art. 11, c. 1
Fondo per il risarcimento	Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.	Art. 12, c. 2
Fondo unico nazionale	Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.	Art. 7, c. 7
Formazione dei docenti	Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e dei risultati emersi dai Piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.	Art. 10, c. 3
Formazione in azienda	A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli studenti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.	Art. 4, c. 6
Formazione obbligatoria	La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.	Art. 10, c. 3
Incarichi di docenza	Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza, per la copertura dei posti assegnati all'Istituzione scolastica, ai docenti iscritti negli albi territoriali (v.), nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra Istituzione scolastica. Gli incarichi sono di durata triennale rinnovabili, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici.	Art. 7, c. 2 e 3

Indagini diagnostiche	Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo "La buona scuola" di cui alla legge di stabilità 2015.	Art. 20, c. 1
Insegnamenti opzionali	Al fine di soddisfare pienamente le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti, le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine ed opzione di istruzione.	Art. 3, c. 1
Lingua italiana per stranieri	Obiettivo dell'organico dell'autonomia per l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri; a tal fine, le istituzioni scolastiche possono attivare corsi opzionali di lingua e possono dotarsi, anche in rete tra loro, di laboratori linguistici.	Art. 2, c. 3, lett. o)
Madrelingua	L'insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti madrelingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti.	Art. 2, c. 14
Musica nella primaria	L'insegnamento della musica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.	Art. 2, c. 15
Open data	Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico.	Art. 14, c. 1 e 2
Organi collegiali (delega)	Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma, adeguamento, semplificazione e riordino della <i>governance</i> della scuola e degli organi collegiali.	Art. 21, c. 1, lett. f)
Organici docenti non congelati	Restano confermati i livelli di dotazione organica del personale Ata, mentre non sono più vincolati quelle del personale docente.	Art. 24, c. 2
Organico dell'autonomia	Organico funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle Istituzioni scolastiche come emergenti dal Piano triennale di cui al presente articolo.	Art. 2, c. 1
Organico dell'autonomia	L'organico dell'autonomia è finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative delle istituzioni scolastiche, incluse quelle relative al monte orario degli insegnamenti, ed è composto dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa.	Art. 6, c. 1

Passaggio ai ruoli amministrativi	Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco, fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali.	Art. 13, c. 1
Percorso dello studente	Gli insegnamenti opzionali, attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei Piani triennali sono parte del percorso dello studente.	Art. 3, c. 1
Piano nazionale scuola digitale	Al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano Nazionale Scuola Digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il piano nazionale banda ultra larga.	Art. 5, c. 1
Piano straordinario assunzioni	Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.	Art. 8, c. 1
Piano straordinario assunzioni: settori interessati	In sede di prima attuazione l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 30 maggio 2015, per i posti comuni e di sostegno, mentre i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale.	Art. 8, c. 1
Piano triennale/0: contenuti	Il Piano triennale, in aggiunta al Piano dell'offerta formativa, indica: il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando a quota di autonomia dei curricoli e gli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga; il fabbisogno dei posti per il potenziamento nell'organico dell'autonomia, sulla base delle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa; il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali sulla base dei progetti materiali.	Art. 2, c. 8
Piano triennale/1: elaborazione	Il Piano triennale è elaborato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, nonché i principali attori economici, sociali e culturali del territorio.	Art. 2, c. 9
Piano triennale/2: predisposizione	Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa.	Art. 2, c. 4

Piano triennale/3: valutazione	L'ufficio scolastico regionale valuta la proposta di piano presentata dai dirigenti scolastici in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi della autonomia.	Art. 2, c. 5
Piano triennale/4: validazione	Il Piano triennale è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che verifica il rispetto degli indirizzi strategici e conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali e il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili.	Art. 2, c. 6
Piano triennale/5: efficacia applicativa	Le istituzioni scolastiche, entro il mese di febbraio, aggiornano il Piano, che diviene così efficace.	Art. 2, c. 6
Piano triennale/6: pubblicità	Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei Piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nella piattaforma di cui all'articolo 14 comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del Piano triennale.	Art. 2, c. 10
Portale unico della scuola	Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico.	Art. 14, c. 1 e 2
Posti dell'organico dell'autonomia	L'organico dei posti comuni e dei posti funzionali è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel Piano triennale dell'offerta formativa, come confermato dagli Uffici scolastici regionali ai sensi dell'articolo 2. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto di 90.032 posti, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga.	Art. 6, c. 4 e 5
Riduzione alunni per classe	I dirigenti scolastici, nell'ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero di alunni e studenti per classe rispetto ai parametri stabiliti, allo scopo di migliorare la qualità didattica.	Art. 7, c. 6
Riduzione del numero di alunni per classe	Obiettivo dell'organico dell'autonomia.	Art. 2, c. 3, lett. k)
Scelta dei docenti	Per l'anno scolastico 2015-2016, il Dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico funzionale della Istituzione scolastica di riferimento, scegliendoli dal ruolo di cui all'articolo 7, a seguito di immediata predisposizione di una ipotesi-stralcio di Piano per l'offerta formativa, redatta di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di Istituto.	Art. 2, c. 13

School bonus	Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito di imposta pari al 65 per cento di quelle effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.	Art. 16, c. 1
Semplificazione (delega)	Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina in materia di riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione.	Art. 21, c. 1, lett. a)
Sessione negoziale	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati indirizzi, ... per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Scuola, finalizzato al riordino delle disposizioni contrattuali per il personale dei comparti di contrattazione "Scuola" e "Area V" della dirigenza.	Art. 22, c. 1
Sicurezza edifici scolastici	Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo "La buona scuola" di cui alla legge di stabilità 2015.	Art. 20, c. 1
Sistema 0-6 anni (delega)	Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.	Art. 21, c. 1, lett. i)
Voucher	La Carta del docente (v.) consiste in un voucher dell'importo di 500,00 euro.	Art. 10, c. 1

Elaborazione Tuttoscuola

TUTTOSCUOLA

Tuttoscuola è la più accreditata testata specializzata nel settore scolastico, rivolta a tutti coloro che sono interessati all'universo formativo: docenti, dirigenti scolastici e amministrativi, studenti, genitori, amministratori locali.

Tuttoscuola nasce con la rivista omonima nel 1975. A oggi ha superato i 530 numeri di pubblicazione ininterrotta.

Dall'avvento di Internet, alla storica rivista si sono aggiunti altri strumenti informativi, che la arricchiscono nel segno della tempestività e della completezza: le newsletter settimanali **TuttoscuolaFOCUS** e **TuttoscuolaNEWS** e il portale www.tuttoscuola.com.

Tuttoscuola è la fonte di notizie più citata da agenzie, quotidiani, emittenti radiotelevisive e nuovi media nel settore dell'istruzione. Inoltre, il Consiglio d'Europa, in più occasioni, ha scelto Tuttoscuola per rappresentare il mondo scolastico italiano a Strasburgo, accanto a Le Monde de l'Education per la Francia, al Times Educational Supplement per l'Inghilterra, e così via.

Il mensile **Tuttoscuola** dedica una sezione fissa al rapporto tra scuola e Comuni, con articoli, interviste, approfondimenti e pareri da parte dei rappresentanti dei Comuni.

Infine **Tuttoscuola** cura due pubblicazioni a cadenza annuale di grande interesse per i Comuni:

- **L'Annuario dei viaggi di istruzione**, utilizzato dalla scuole per la scelta delle gite scolastiche
- **Il Rapporto sulla qualità nella scuola**, con la graduatoria delle aree territoriali dove la scuola funziona meglio



Direzione e redazione:

Editoriale TUTTOSCUOLA S.r.l. - Via della Scrofa, 39 - 00186 Roma ☎ 06 68307851 - Fax 06 68802728

@ redazione@tuttoscuola.com 🌐 www.tuttoscuola.com 📘 www.facebook.com/tuttoscuola

